

(N. 1379)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BITOSSÌ, MASSINI, MANCINELLI e CIANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1966

Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini.

ONOREVOLI SENATORI. — La eccezionale crudeltà del presente scorcio di stagione invernale non ha bisogno di essere illustrata perchè è sotto gli occhi di tutti.

Le gravi vicende stagionali attuali colpiscono — e colpiranno purtroppo ancora — molta parte della popolazione italiana; ma, per quanto riguarda la popolazione attiva, risulta particolarmente danneggiata la categoria dei lavoratori edili che è quasi totalmente sospesa dal lavoro nè si sa quando potrà riprenderlo, dato che — come è stato giustamente detto dallo stesso Ministro dell'interno — vi è da calcolare anche l'effetto del disgelo che produrrà fatalmente una ulteriore stasi di lavoro, almeno in determinati settori della categoria.

Per i lavori edili è da tempo fortunatamente superato il vecchio concetto di stagionalità perchè le tecniche moderne consentono la prosecuzione di qualsiasi lavoro anche nei normali periodi invernali: di ciò è prova la modifica apportata al decreto ministeriale 11 dicembre 1939, e successive modificazioni, con la esclusione della industria edile dal novero delle attività stagionali.

Ma le eccezionali condizioni climatiche di quest'anno, hanno soverchiato le possibilità della tecnica mentre hanno reso del tutto impossibile il lavoro all'aperto: da ciò la quasi completa stasi che oggi si deplora.

Mentre provvidenze di altra natura si impongono per le categorie colpite degli altri settori di attività, soprattutto di quello agricolo, per gli edili vi è la possibilità di adottare una misura semplice e pronta che si basa su un sistema già regolato e collaudato: quello della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, di cui la categoria edile già usufruisce, in via normale.

Si tratta soltanto di estendere — per la categoria — la misura della integrazione attualmente in atto, dalle zero alle quaranta ore settimanali, in modo da comprendere sia i

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lavoratori sospesi totalmente che quelli lavoratori ad orario ridotto, naturalmente per il periodo eccezionale in atto.

La nostra proposta prevede appunto (articolo 1) tale estensione, per la durata di tre mesi a cominciare dal 15 gennaio u.s., data di inizio delle presenti eccezionali crudeltà climatiche e per le ore lavorative sopra indicate.

Con ciò, e nel quadro delle disposizioni esistenti, si provvede a dare un sollievo ad una categoria di lavoratori industriali particolarmente colpita e che si trova in condizioni di estremo disagio.

Nè si potrà sollevare obiezione contro il carattere retroattivo della presente provvidenza dato che non sarebbe stato possibile provvedere prima d'ora non essendo nei poteri di alcuno prevedere la gravità del presente fenomeno climatico; nè è pensabile un provvedi-

mento che operi soltanto da oggi in avanti il quale lascerebbe privo di protezione il periodo forse più crudo di disoccupazione della categoria.

Per questa ragione, il 3° comma dell'articolo 1 consente ai datori di lavoro di presentare la domanda di integrazione salariale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, che può riguardare solo i casi normali.

Infine, non si potrà neppure temere per la copertura del finanziamento di questa provvidenza, dato che ad essa può provvedere la normale gestione della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Per queste ragioni, vi raccomandiamo caldamente la pronta approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la durata di tre mesi, nel periodo dal 15 gennaio al 15 aprile 1956, agli operai dipendenti dalle imprese di costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche ed affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto in dipendenza delle eccezionali vicende stagionali relative al periodo suddetto, è corrisposta la integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura pari ai due terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese fra le zero e le quaranta settimanali.

Agli operai suddetti spettano, altresì, nella misura intera, gli assegni familiari di cui all'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

Per le sospensioni verificatesi, per le cause suddette, nel periodo suindicato, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, le domande relative alle integrazioni salariali di cui sopra dovranno essere presentate, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.